

Allegato 1

STATUTO DEL COMITATO PARITETICO REGIONALE, PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

ART. 1 Costituzione

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, in esecuzione dell'art. 13 del CCRL del 29 marzo 2007, è costituito su iniziativa delle Federazioni Regionali dell'artigianato Confartigianato del Veneto, Cna del Veneto e Casartigiani Veneto e delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori di categoria Filca CISL, Feneal UIL, Fillea CGIL. Il Comitato Paritetico Regionale per la promozione della sicurezza e della tutela dell'ambiente di lavoro (di seguito denominato CPR) rivolto ad imprese e lavoratori del settore dell'edilizia ed affini della Regione Veneto rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 23 luglio 2008.

Art 2 Sede

Il Comitato Paritetico Regionale ha sede nel territorio nella Regione Veneto.

Art 3 Durata

Il CPR ha durata sino al 2020, salvo scioglimento anticipato previsto dall'art. 13.

Art 4 Scopi e finalità

Il CPR non ha fine di lucro ed ha lo scopo, nell'ambito di una crescita della cultura della sicurezza nelle imprese edili artigiane e nelle piccole imprese del Veneto, di rendere operative le intese tra le parti costituenti di cui all'art 1 finalizzate al miglioramento dei sistemi di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Ha lo scopo altresì di promuovere lo studio dei problemi generali e specifici della prevenzione infortuni, dell'igiene del lavoro e dell'ambiente di lavoro del settore edile formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative rivolte alle imprese ed ai lavoratori.

Art.5 Attività del Comitato

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, il CPR si avvale della struttura tecnica, di altre strutture bilaterali costituite dalle parti stipulanti la presente intesa, e di soggetti pubblici o privati, anche di emanazione delle parti. Il CPR si rapporta inoltre e coopera a livello regionale e nazionali con sistemi analoghi di sicurezza in edilizia (ivi compreso il CNCPT).

A tal fine il CPR:

- a. promuoverà attraverso le Casse edili artigiane iniziative per la diffusione nei luoghi di lavoro di materiale informativo destinato ad imprese e lavoratori sui temi della sicurezza;
- b. sovrintenderà alla diffusione del materiale antinfortunistico realizzato dalle casse edili artigiane;
- c. promuoverà attraverso specifici finanziamenti lo svolgimento di corsi di prevenzione rivolti ad imprese e lavoratori allo scopo di supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza;

- d. promuoverà tramite il sistema delle Casse Edili Artigiane un sistema di incentivazione alle imprese
- e. promuoverà attraverso una prima fase sperimentale un monitoraggio delle condizioni di sicurezza dei cantieri per favorire l'attuazione delle norme di legge in materia avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati.
- f. può avvalersi delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri che potranno essere effettuate da ciascuna delle associazioni/organizzazioni rappresentate nell'ente, dai responsabili del servizio prevenzione e protezione;
- g. esercita, con le procedure che saranno previste nel regolamento, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge in materia di sicurezza e le misure di prevenzione;
- h. potrà partecipare ad osservatori provinciali istituiti dalle parti o promossi dalle autorità competenti potrà altresì partecipare o promuoverne l'istituzione a livello regionale;
- i. potrà svolgere attività di conciliazione in merito alle controversie tra imprese e lavoratori aderenti al sistema delle casse edili in materia di ambiente e sicurezza;
- j. potrà svolgere altresì altri compiti espressamente demandati dalle parti sociali o dalla legge.

Art.6 Composizione e funzionamento del comitato

a) Il comitato è composto da 6 membri di cui 3 espressi dalle associazioni regionali dell'artigianato di cui all'art 1 e 3 espressi dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria di cui all'art. 1. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente che può presenziare alle riunioni in qualità di uditore..

I membri del comitato durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati dall'organizzazione di appartenenza. I membri possono essere sostituiti durante il corso del mandato. Alla scadenza i componenti mantengono il pieno esercizio delle funzioni fino a quando le organizzazioni interessate non comunicano il nominativo dei sostituti.

b) Il comitato nella sua riunione di insediamento nomina i due coordinatori, uno di parte imprenditoriale ed uno di parte sindacale, rispettivamente designati dalle due componenti, che rimangono in carica 2 anni.

I coordinatori congiuntamente definiscono l'ordine del giorno; convocano le riunioni del comitato; curano l'esecuzione delle delibere da questo assunte e, su specifico mandato, rappresentano, anche disgiuntamente, l'organismo presso enti, istituzioni od altri soggetti esterni.

c) Il comitato è convocato dai coordinatori, anche per le vie brevi, almeno 7 giorni di calendario prima della data di riunione. I giorni sono ridotti a due in caso di necessità ed urgenza. Il comitato decide a maggioranza dei presenti. Il comitato è validamente costituito quando siano presenti almeno 4 membri aventi diritto in rappresentanza paritetica delle parti. Qualora non siano presenti tutti i componenti su richiesta esplicita di uno dei presenti potrà essere chiesta la decisione all'unanimità.

Qualora l'unanimità non venga raggiunta la questione si intende deferita alle parti stipulanti.

Al comitato parteciperà un incaricato della Cassa edile artigiana presso la quale ha sede legale "pro tempore" il comitato con compiti di segretario verbalizzante. Di ogni riunione del comitato sarà redatto apposito verbale che sarà posto in approvazione nella riunione successiva. Potranno partecipare altresì al Comitato i direttori delle Casse Edili artigiane.

Art.7 Spese di funzionamento

Il comitato potrà avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti delle strutture operative messe a disposizione dal sistema delle casse edili artigiane, previa convenzione con le stesse a titolo gratuito.

Il comitato potrà avvalersi inoltre di consulenze tecniche a titolo oneroso necessarie per la sua attività.

Art.8 Bilancio e gestione risorse

L'organismo gestisce le risorse individuate dagli accordi o contratti collettivi siglati tra le parti costituenti, nonché le altre risorse o finanziamenti derivanti da organismi, enti, strutture pubbliche o private, nazionali o internazionali sulla base di specifiche convenzioni, previa accordo tra le parti.

Art.9 Bilanci del comitato

Il comitato produrrà un rendiconto annuale che espliciti in modo ordinato le entrate e le spese per le azioni sostenute e le spese per i collaboratori e tecnici utilizzati nei monitoraggi nel rispetto delle vigenti normative in tema di contabilità fiscale e tributaria di enti privati privi di scopo di lucro. Copia del rendiconto sarà trasmessa alle parti stipulanti. Dopo un anno le parti potranno stabilire delle forme di verifica e certificazione del rendiconto che verranno inserite nel regolamento del comitato.

Art.10 Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1 ottobre e si chiude il 30 settembre di ogni anno.

Gli avanzi di gestione sono integralmente destinati ad incrementare le disponibilità economiche per far fronte agli scopi sociali.

Art.11 Privacy

I dati individuali, sensibili o meno, relativi alle imprese ed ai lavoratori con i quali i soggetti coinvolti (componenti dell'organismo e tecnici) verranno a contatto potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali della propria attività nel rispetto delle regole della privacy.

Delle informazioni notizie e documenti aziendali di cui il tecnico e l'organismo paritetico vengano a conoscenza in funzione del loro ufficio potranno farne uso solo ai fini degli scopi definiti nel presente accordo. Qualsiasi altro uso di tali informazioni sarà considerato violazione del segreto d'ufficio ai sensi degli artt. 622 e 623 c.p.

Art. 12 Modalità di finanziamento

Le attività ed il funzionamento del CPR vengono finanziate dalle risorse accantonate nelle casse edili artigiane venete nel fondo "iniziative sicurezza e vestiario" o in diverso fondo, secondo gli accordi stabiliti tra le parti sociali, nonché dalle risorse derivanti dagli enti, organismi e strutture di cui al punto 8.

Art. 13 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono definite dalle parti costituenti di cui all'art. 1 tramite accordo collettivo.

Art.14 Scioglimento anticipato


Oltre che per le cause derivanti dalla legge, lo scioglimento anticipato del comitato è previsto nei seguenti casi:

- recesso di una o più delle associazioni artigiane o delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 1 impossibilità di continuare a perseguire lo scopo sociale

- evoluzione del quadro normativo e contrattuale che renda superata l'esistenza dell'ente

In tal caso i due coordinatori assumono collegialmente i poteri del liquidatore.

Estinte le passività nei confronti di terzi il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà destinato alle Casse edili artigiane secondo il principio dell'entità dei versamenti operati ed utilizzato per iniziative aventi le medesime finalità.

The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains four signatures, and the bottom row contains three. The signatures are stylized and cursive, typical of legal documents. The first signature in the top row is the most complex, while the others are more fluid and less detailed. The bottom row starts with a signature that appears to be 'G. S. M.' followed by two other signatures.